



COMUNE DI CASTELPLANIO

Provincia di Ancona

Codice Istat 42012

DELIBERAZIONE ORIGINALE del CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 15 DEL 19-04-24

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 18:30, nella Residenza Municipale si é riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione in Prima convocazione, in seduta Pubblica
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti i Consiglieri:

BADIALI FABIO	P	VENAROTTA RAFFAELE	P
MONTESI GIUSEPPE	P	PREZIOSO MICHELE	P
CAPRIOTTI MIRKO	A	MICUCCI SAMANTHA	A
CONSOLI NICO	P	MERCANTI LEONARDO	A
STRONATI ALESSANDRO	P	FIGLIO MARCO	P
CASCIA ILARIA	P	STANNARDI GIORDANO	P
D'AQUINO ROBERTA	P		

Assegnati 13 - In carica 13

(Presenti 10, Assenti 3).

Assume la presidenza il Sig. BADIALI FABIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. ALBANO LUIGI.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori:

D'AQUINO ROBERTA
VENAROTTA RAFFAELE
STANNARDI GIORDANO

Il Sindaco – Presidente illustra il punto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 20/12/2023 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 20/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.126 del 28/12/2023 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili delle UU.OO.;

Visti:

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*

- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento*

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2023 il quale all'articolo 13 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
- “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...’ (lett. h);*
- “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...’ (lett. i);*

Richiamati i seguenti atti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):

- Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”,

- Deliberazione n. 57/2020/rif;

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;
- Deliberazione n. 363/2021/R/RIF e in particolare l'art. 7;
- Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;
- Deliberazione n. 389/2023/R/rif ARERA che ha definito le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del MTR-2;
- Determinazione n. 1/2023/DTAC di Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità;
- Deliberazione n. 7/2024/R/rif in Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti;
- Deliberazione n. 487/2023/R/rif di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

Rilevato che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20/04/2022 il Comune ha preso atto delle determinazioni tariffarie per il periodo regolatorio 2022-2025 in applicazione del MTR-2 di ARERA, approvate dall'ATA con Determina del Direttore n.64 del 19/04/2022 che ha definito il PEF pluriennale 2022-2025 per il servizio rifiuti;

Richiamate integralmente le premesse riportate nella deliberazione di Consiglio Comunale che in seduta odierna ha provveduto a prendere atto dell'aggiornamento del PEF per il biennio 2024/2025, così come approvato con Determina del Direttore di ATA n. 47 del 29/03/2024 successivamente ratificata dall'Assemblea di ATA con deliberazione n. 7 del 03/04/2024;

Dato atto che il suddetto aggiornamento biennale del PEF TARI 2024/2025, validato da ATA e riportato all'allegato A alla presente deliberazione, si conclude con un costo complessivo a seguito dell'applicazione delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021, rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, di € **570.878,00** ed € **613.626,00**, di cui di seguito il dettaglio delle componenti di costo variabile e costo fisso:

Componenti	2024	2025
∑TV a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€ 443.945,00	€ 476.199,00
∑TF a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	€ 126.934,00	€ 137.427,00
Totale entrate tariffarie	€ 570.878,00	€ 613.626,00

Dato atto che in applicazione delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024 relativamente

al Comune di Castelplanio è pari ad € 28,20 e l'importo del costo unitario effettivo indicato nel Piano Finanziario risulta superiore (€ 30,83);

Considerato che ai fini della determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (tariffe TARI):

- i costi indicati nel PEF determinato ed approvato dall'ATA (allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto) consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024 e 2025 salvo eventuale aggiornamento in caso di specifiche e particolari condizioni;
- partendo da dati che provengono dal PEF, si assumono i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Tenuto conto che ai fini della determinazione delle tariffe è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della TARI per l'anno 2024, di cui all'allegato 1 per le utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*" e che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Preso atto che il PEF relativo all'anno 2024, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021 ammonta ad € 570.878,00, di cui TV pari ad € 443.945,00 e TF pari ad € 126.934,00;

Ritenuto di attribuire alle utenze domestiche il 69,14% del costo complessivo ed il restante 30,86% alle utenze non domestiche in base alle utenze a ruolo nell'anno precedente (allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto);

Ritenuto di applicare i coefficienti Ka e Kb per l'attribuzione della parte fissa e variabile alle utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd per l'attribuzione della parte fissa e variabile alle utenze non domestiche, come risultanti dall'allegato 1;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, come risultanti nell'allegato 3 (che forma parte integrante e sostanziale del presente atto) della presente deliberazione;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

Dato atto che la delibera Arera n. 386/2023 ha stabilito che, dal 01 gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – dovranno aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI **componenti perequative** applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi; tale provvedimento introduce il meccanismo perequativo per la gestione:

- **dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare**, oggetto della componente perequativa UR1a, pari a 0,10 euro/utenza;
- **della copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi**, oggetto della componente perequativa UR2a, pari a 1,5 euro/utenza.

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i prelievi relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Richiamato il regolamento vigente per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2023, il quale fissa il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI in 2 rate scadenti il 30 ottobre di ogni anno e il 30 dicembre di ogni anno;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni previste dalla delibera ARERA n. 444/RIF/2019 recante "*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*", in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Presto atto che l'ATA ha provveduto con deliberazione dell'Assemblea n. 5/2022, ai sensi della delibera ARERA n. 15/RIF/2022 recante "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", ad adottare lo schema regolatorio "I" tra quelli indicati da ARERA, ovvero dello schema regolatorio che prevede obblighi di qualità contrattuale e

tecnica, senza vincoli di performance, e che il Comune in qualità di Gestore della Tariffa, dovrà provvedere ad adeguarsi a quanto previsto da tale schema regolatorio, supportato dall'ATA stessa;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Richiamato, infine, per quanto attiene ai termini di approvazione del PEF e delle tariffe TARI, l'art. 3, comma 5-*quinquies*, del D.L. n. 228/2021, che così dispone: *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 con la quale, in seduta odierna, è stato preso atto della Determinazione del Direttore ATA n. 47 del 29/03/2023, successivamente ratificata dall'Assemblea di ATA con deliberazione n. 7 del 03/04/2024, relativa all'aggiornamento per il biennio 2024/2025 del Piano Economico Finanziario del servizio integrato rifiuti urbani, già approvato per il periodo regolatorio 2022/2025, così come validato dall'ATA ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- della responsabile del servizio finanziario, in merito alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 – Responsabile I U.O. Elena Federici;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con n.ro 9 voti favorevoli e n.ro 1 astenuto (Stannardi Giordano), a votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai n.ro 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, come indicate nell'allegato 3, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, con un gettito previsto pari ad € 570.878,00, sulla base dell'aggiornamento biennale 2024/2025 al PEF pluriennale per il periodo regolatorio 2022/2025;
- 2) di dare atto che nei documenti di riscossione delle tariffe vanno inserite le componenti perequative introdotte dalla deliberazione ARERA 386/2023/R/rif per la copertura dei costi per la gestione:
 - **dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare**, oggetto della componente perequativa UR1a, pari a 0,10 euro/utenza;
 - **della copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi**, oggetto della componente perequativa UR2a, pari a 1,5 euro/utenza;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà tempestivamente trasmessa all'ATA per il successivo inoltro ad ARERA.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con successiva e separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con n.ro 9 voti favorevoli e n.ro 1 astenuto (Stannardi Giordano),

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
BADIALI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ALBANO LUIGI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 03-05-24 al 18-05-24;

Dalla Residenza Comunale
Li 03-05-24

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ALBANO LUIGI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il 19-04-2024

per decorrenza dei termini (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ALBANO LUIGI

Per il seguito di competenza, copia di questa deliberazione viene consegnata a:

Responsabile della 1^ unità organizzativa
per ricevuta (data) _____ (firma) _____

Responsabile della 2^ unità organizzativa
per ricevuta (data) _____ (firma) _____

Responsabile della 3^ unità organizzativa
per ricevuta (data) _____ (firma) _____

Responsabile della 4^ unità organizzativa
per ricevuta (data) _____ (firma) _____